

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 9

22 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MAZZA

NORME PER LA PARITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI VARI INTERESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALLE SCELTE LEGISLATIVE DELLA REGIONE

Oggetto consiliare n. 112

RELAZIONE

1. Il Progetto di legge proposto si pone l'obiettivo di dare una più coerente applicazione al diritto di parità nella rappresentazione degli interessi sociali, economici e ambientali migliorando le modalità di partecipazione delle associazioni e organizzazioni della società regionale alle fasi del procedimento legislativo e normativo della Regione Emilia-Romagna.

Questo obiettivo era già previsto nell'art. 5 dello Statuto regionale in vigore, approvato con L.R. 336/90, che recita testualmente «... la Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche, legislative e amministrative e ne promuove l'esercizio con legge in conformità con i principi del presente Statuto».

Il nuovo Statuto regionale, approvato dal Consiglio regionale il 16 settembre 2004, sviluppa ulteriormente tale obiettivo e all'art. 19 afferma che la Regione «opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento legislativo delle associazioni».

Ma, ancor di più, con l'approvazione dell'art. 19 il Consiglio regionale ha voluto andare oltre la classica affermazione di principio per assumere un impegno diretto per rendere concreto tale diritto alla partecipazione «...anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.».

Non v'è dubbio infatti che le leggi e i regolamenti regionali si siano sempre riferiti a questo principio e hanno operato per la promozione del confronto con "le associazioni economiche e sociali", anche se il più delle volte ha prevalso una lettura più riduttiva della norma.

Ma concretamente, anche nei momenti di formale consultazione da parte delle Commissioni consiliari o di altri organi regionali, la presenza era di fatto limitata alle associazioni più tradizionali di quello che può essere definito il modello produttivistico e sociale della Regione.

Nella prassi consolidata era ed è normale constatare l'assenza delle associazioni ambientaliste o dei consumatori, come di quelle che rappresentano tematiche più nuove e trasversali.

La cosa era talmente paradossale che il Consiglio regionale

già nel dicembre del 2001 sentì la necessità di intervenire approvando una Risoluzione che forniva una interpretazione ufficiale di quel principio statutario per modificare la prassi in atto stabilendo che tutti, organi istituzionali e apparati tecnico-amministrativi della Regione, dovevano tenere conto che:

«... il riferimento alle organizzazioni “economiche e sociali” va inteso nella sua accezione più ampia e, comunque, comprensiva delle “associazioni ambientali” di carattere nazionale che operano nella regione».

Nei fatti però, si deve riconoscere, che la situazione non ebbe cambiamenti significativi.

Certo, avrà pesato l'inerzia degli organi e degli uffici regionali a modificare le consolidate abitudini.

Ma ancor di più avrà pesato la difficoltà delle associazioni più deboli e basate sul volontariato a essere presenti negli orari mattutini in cui si svolgono le udienze conoscitive regionali.

All'opposto, è emerso palesemente che le organizzazioni più strutturate ed economicamente più forti sono in grado di partecipare con loro rappresentanti, dipendenti o consulenti, e di attivare iniziative proprie fornendo ai consiglieri copia dei testi di legge in discussione con già inseriti gli emendamenti da loro proposti, oltre che pareri di autorevoli esperti su eleganti brossure.

Inoltre, loro funzionari o consulenti sono in grado di contattare direttamente politici e tecnici regionali per presentare loro proposte modificative di proposte legislative e normative, prima ancora che le Commissioni consiliari abbiano avviato il percorso formale di consultazione.

Le fasi del procedimento legislativo sono molteplici e per potervi accedere è necessario avere le informazioni e i canali giusti e, come è emerso più volte, solo alcune delle associazioni hanno tale possibilità.

Quindi, per prassi consolidata nella nostra Regione è in atto una diffusa “attività lobbistica” che, pur in forme diverse, interviene sul procedimento legislativo e normativo per ottenere formulazioni più consone agli interessi delle associazioni rappresentate.

Ma, è altrettanto evidente, questa possibilità non è equamente distribuita per cui le associazioni tradizionalmente “più deboli” non sono in grado di farlo nel modo con cui lo fanno quelle “più forti”.

Non è certo in discussione il diritto all'azione “lobbistica” ma proprio per questo non si possono chiudere gli occhi di fronte alla palese difformità nell'applicazione concreta di questa possibilità.

E questo anche per la crisi e il mutamento di ruolo dei partiti tradizionali della nostra Regione che ha già determinato una modifica del rapporto tra le Istituzioni elettive e la società civile favorendo la crescita delle forme di rappresentanza diretta di problemi ambientali, territoriali e sociali da parte di comitati e associazioni di cittadini esponendo così l'Assemblea legislativa a ulteriori pressioni.

È quindi ormai necessario che la Regione prenda atto di questa realtà definendo nuove regole per rendere paritaria questa possibilità di accesso per tutte le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza degli interessi diffusi della società regionale.

E questa esigenza di regolazione è ancora più forte proprio perché l'attività lobbistica è destinata a crescere in futuro assieme alla crescita dei poteri legislativi e fiscali delle Regioni.

D'altra parte questo è dimostrato dall'esperienza di altri Paesi europei, in particolare di quelli anglosassoni, che da più tempo convivono con queste esperienze di “lobbying”.

Per inciso, in Gran Bretagna gli affiliati alla Royal Society for the protection of birds sono superiori alla somma degli iscritti di tutti i partiti britannici.

La stessa esperienza dell'Unione Europea evidenzia che l'attività lobbistica è molto rilevante e significativa, anche senza raggiungere il livello in essere negli Stati Uniti.

Da due ricerche sull'attività lobbistica, infatti, risulta che nel 1997 a Bruxelles erano circa 2000 i “gruppi di pressione” verso l'Unione Europea; mentre a Washington nel 1991 i “gruppi di pressione” erano già oltre 14.000.

È bene anche sapere che la conoscenza di questi dati è frutto delle leggi e dei regolamenti che a livello europeo e degli Stati Uniti regolano, con relativo controllo, i contatti dei rappresentanti delle associazioni con gli organi istituzionali e con i funzionari delle strutture tecno-amministrative.

Al di là di confronti che risulterebbero spropositati è comunque possibile affermare che le caratteristiche dell'attività lobbistica sono simili ovunque e che esse non vanno confuse con le iniziative di ascolto della società civile promosse dalle istituzioni e dai propri organi istituzionali nello svolgimento della loro attività; né tanto meno con il processo di concertazione che viene attivato per iniziativa degli organi istituzionali e di governo.

Inoltre tale attività non va confusa con l'attività pubblica dei partiti, funzione riconosciuta dalla nostra Costituzione, che concorrono alla formazione delle Assemblee elettive.

Infatti, se prendiamo a prestito le definizioni contenute nel “Lobbying Disclosure Act” del 1995 (letteralmente “Legge sul disvelamento dell'attività lobbistica”) si evidenzia che è definito “lobbista” ogni individuo retribuito, sia esso un dipendente (lobbista interno) o un professionista (lobbista esterno) che attivi contatti o campagne in rappresentanza di una società, di una associazione o di una organizzazione.

Mentre è definita “attività lobbistica” ogni contatto o comunicazione orale o scritta verso le strutture istituzionali fatta per conto del cliente relativa alla formulazione o all'adozione di leggi, o di ogni altro programma o di nomine di competenza degli organi istituzionali.

La “attività lobbistica” si configura quindi come una “iniziativa esterna verso le istituzioni” attivata da rappresentanti di persone associate tra loro; più precisamente come una azione che usa la comunicazione scritta e orale per influire sugli esiti del procedimento legislativo o normativo.

È del tutto evidente che, proprio per la influenzabilità dei procedimenti legislativi e per il dovere di garantire la democraticità di tali procedimenti, sono necessarie nuove regole e modalità di controllo adeguati al fine di affermare la trasparenza dei procedimenti normativi e delle loro conclusioni.

Vista la delicatezza di questi rapporti la Commissione Europea nel 1992 con la Comunicazione “Un dialogo aperto e strutturato fra la Commissione e i gruppi di interesse speciale”, definì principi guida, il repertorio dei gruppi, distinguendoli in profit e no-profit, i codici di condotta del personale che opera in rapporto con i lobbisti, i diritti e gli obblighi dello staff della Commissione in cui si affrontano i vari problemi che si possono presentare, dalla ricezione dei doni, alla partecipazione ad attività esterne dei funzionari e a loro eventuali nuovi impieghi terminato il servizio, fino al possibile conflitto di interessi per le attività di loro familiari.

Questo progetto di legge, come si vedrà, non si spinge fino a questo punto.

Esso si limita a individuare alcune scelte prioritarie per regolare la trasparenza e la parità nel diritto di accesso delle organizzazioni e delle associazioni della società civile che operano legalmente per influire sulla finalità delle leggi e sulla destinazione delle risorse pubbliche.

In buona sostanza si intende determinare le condizioni per raggiungere gli obiettivi indicati nell'art. 19 del nuovo Statuto per affermare con la iscrizione all'Albo regionale la legittimità delle varie associazioni e per la trasparenza delle loro azioni

lobbistiche e in pari tempo per tutelare l'autonomia decisionale dell'Assemblea legislativa ancor più evidente per la trasparenza dei punti di vista e delle proposte delle associazioni e delle organizzazioni della società civile.

E questo non certo per una logica minimalista, bensì per la consapevolezza che la regolazione dovrà crescere con la crescita del fenomeno stesso e delle sue peculiarità per cui non è da escludere che durante la discussione di questo progetto di legge si evidenzino la necessità di ampliarne le finalità di regolazione a tutela delle stesse istituzioni.

2. Uno degli obiettivi primari di questo P.d.L. è quello di realizzare una parità sostanziale tra le varie associazioni nel processo di partecipazione per affermare un diritto sostanziale che non può e non deve essere limitato dalle loro diverse possibilità economiche e organizzative.

Compito certamente non facile per cui questo processo di partecipazione andrà seguito passo passo per far sì che le parole corrispondano il più possibile ai fatti definendo alcuni obiettivi concreti e alcune regole per affermare e rendere possibile il diritto di accesso al procedimento normativo e legislativo della Regione Emilia-Romagna, da parte di tutte le associazioni che ne sentono la necessità e che rappresentano interessi culturali, ambientali, sociali ed economici.

Per tale ragione oltre all'affermazione di un diritto generale e diffuso questo P.d.L. si propone di rimuovere almeno alcune delle cause che limitano la concreta possibilità di partecipazione di molte delle associazioni che ne avrebbero diritto, in particolare di quelle più deboli.

A tal fine è necessaria una leggera formalizzazione della "attività lobbistica" per migliorare la conoscenza del fenomeno nella nostra Regione e per accrescerne la trasparenza con vantaggio di tutte le parti interessate e della società più in generale.

In altre parole l'Assemblea legislativa regionale deve svolgere la sua attività in modo aperto alle istanze della società, definendo le modalità di relazione e di svolgimento dell'attività lobbistica e affermando in pari tempo la propria autonomia nella definizione delle norme e delle leggi regionali.

Perciò si sono individuate e vengono proposte alcune scelte per accrescere la trasparenza dell'azione lobbistica e la parità nella rappresentanza degli interessi delle organizzazioni e delle associazioni che intendono partecipare al procedimento legislativo della Regione, e precisamente:

- 1) registrare in apposito albo le associazioni e le organizzazioni, oltre alle singole società, che chiedono di partecipare ai procedimenti normativi e alle attività di consultazione;
- 2) definire le modalità di informazione a tali associazioni e organizzazioni e i tempi entro cui dovranno pervenire le loro proposte generali e i relativi emendamenti per la loro valutazione da parte delle commissioni competenti;
- 3) definire le modalità di svolgimento e partecipazione alle Udienze conoscitive indette dalle Commissioni consiliari;
- 4) favorire il loro accesso al procedimento normativo, rimuovendo almeno alcune delle cause che limitano la piena attuazione del diritto alla parità di rappresentanza degli interessi presenti nella società;
- 5) garantire alcune opportunità e servizi tecnici a sostegno delle associazioni più deboli per favorire la loro presenza alle Udienze conoscitive e per la produzione di documenti ed emendamenti da sottoporre all'attenzione della Regione.

E questo non solo per affermare il diritto alla partecipazione, ma anche per accrescere la competenza dell'Assemblea legislativa regionale tramite la conoscenza dei diversi punti di vista e dei diversi interessi nel confronto con gli obiettivi delle proposte normative e di legge.

Ma ancor di più per affermare l'autonomia dell'Assemblea legislativa regionale; autonomia che può trovare nuovo alimento nel rapporto diretto con gli interessi presenti nella società e nella garanzia che i vari e a volte contrapposti punti di vista ambientali, economici, sociali e culturali presenti nella società sia-

no correttamente e compiutamente rappresentati, indipendentemente dalla loro disponibilità economica e organizzativa.

La decisione finale, come è ovvio, compete all'Assemblea legislativa e ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini che potranno trarre ulteriore vantaggio per le loro decisioni, oltre che dal rapporto con i propri elettori e con i partiti di cui fanno parte, anche dalla conoscenza e dal rapporto con i vari punti di vista e con i diversi interessi presenti nella società regionale ed equamente rappresentati.

3. Presentazione sintetica dell'articolato

Il Titolo Primo è dedicato alle finalità e agli obiettivi della legge.

L'art. 1 individua le finalità generali che la Regione intende perseguire nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione. Tali finalità consistono nell'affermare il principio della partecipazione dei cittadini singoli e associati nel corso del procedimento legislativo e normativo di competenza regionale; nel promuovere e tutelare i diritti di informazione, conoscenza, controllo dei cittadini, anche al fine della loro associazione; nel riconoscere le diversità tra le varie associazioni al fine di favorire la parità di rappresentanza dei vari interessi e punti di vista presenti nella società; nell'operare per rimuovere o quanto meno ridurre gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo.

L'art. 2 elenca la tipologia delle organizzazioni e associazioni di rappresentanza di interessi e punti di vista che rientrano negli scopi di questa legge.

L'art. 3 definisce le caratteristiche statutarie necessarie per evidenziare le loro caratteristiche democratiche e di rispetto della legalità associativa.

Il Titolo Secondo definisce le modalità di iscrizione all'Albo regionale, oltre che i diritti di informazione.

L'art. 4 istituisce l'Albo regionale generale e ne definisce le modalità della sua tenuta e della sua articolazione per l'attività di consultazione delle Commissioni consiliari.

L'art. 5 definisce la volontarietà dell'atto e le procedure di iscrizione all'Albo; le clausole di salvaguardia dei diritti delle associazioni stesse.

L'art. 6 regola le modalità di informazione sullo svolgimento del procedimento legislativo e sui tempi delle eventuali consultazioni promosse dalle Commissioni, oltre che sulla distribuzione del materiale preparatorio.

Il Titolo Terzo, al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la parità della rappresentanza dei vari interessi ambientali, economici, sociali e culturali, indica i criteri e le modalità per sostenere le associazioni "più deboli" che ne fanno esplicita richiesta.

L'art. 7 definisce l'elenco, chiamato Albo di Sostegno, delle associazioni che ne fanno richiesta e che corrispondono ai criteri appositamente indicati.

L'art. 8 stabilisce le forme di sostegno alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo precedente, ma senza erogazione di fondi diretti.

L'art. 9 definisce le modalità e le caratteristiche dei servizi forniti da uffici esterni appositamente convenzionati con la Regione per il sostegno operativo alle associazioni che non possono avvalersi di personale o consulenti propri.

L'art. 10 opera per rendere possibile il distacco dal lavoro, sulla base di un libero accordo tra datore di lavoro e dipendente, per la partecipazione ad incontri o assemblee di consultazione convocate dalla Regione di un rappresentante di tali associazioni.

L'art. 11 definisce le modalità di controllo delle associazioni che godono del diritto al sostegno al fine di garantire la correttezza degli atti e dell'uso del denaro pubblico.

Il Titolo Quarto riguarda le norme finanziarie e le disposizioni finali e transitorie.

L'art. 12 riguarda la modalità di gestione della legge tramite un apposito Ufficio della Presidenza del Consiglio regionale.

L'art. 13 riguarda gli oneri finanziari, mentre l'art. 14, al fine di garantire l'uniformità degli atti, delega alla Presidenza del Consiglio regionale la possibilità di mutare le proprie determinazioni in attuazione della presente legge.

L'art. 14 stabilisce la possibilità per la Presidenza del Consiglio regionale di proporre, sentita la Commissione competente, modifiche operative.

L'art. 15 stabilisce procedure semplificate per le associazioni e le organizzazioni che già risultano iscritte agli elenchi esistenti presso il Consiglio regionale oltre che le modalità di svolgimento delle attività delle Commissioni consiliari nella fase di attesa dell'approvazione del Protocollo di Consultazione previsto dall'art. 19 del nuovo Statuto.

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI****Art. 1***Oggetto e finalità della legge*

1. La Regione Emilia-Romagna impronta la sua attività legislativa e di governo all'attivazione delle forme di partecipazione dei lavoratori, dei cittadini e delle loro associazioni; valorizza il processo di programmazione attivando il confronto democratico, aperto e paritario tra i vari interessi culturali, ambientali, sociali ed economici presenti nella società regionale.

2. La Regione promuove e tutela i diritti di informazione, conoscenza e associazione dei cittadini e ne favorisce la loro partecipazione.

3. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, singoli e associati, a partecipare alla formazione delle scelte legislative e di governo, programmatiche e amministrative e al controllo sulla loro attuazione.

4. A tal fine la Regione nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ispirandosi ai principi e ai valori costituzionali, con la presente legge detta norme per la valorizzazione del pluralismo della società civile e del principio di parità nella rappresentanza degli interessi presenti nella società nel procedimento legislativo e amministrativo.

5. La Regione riconosce che le differenze organizzative e finanziarie tra le varie associazioni possono essere di ostacolo alla piena attuazione dei principi statutari tesi alla più ampia e paritaria rappresentanza degli interessi e quindi opera per favorire la partecipazione delle associazioni più deboli.

6. Con la presente legge la Regione detta altresì i principi generali e le modalità con cui intende operare per rimuovere o quanto meno ridurre gli ostacoli che di fatto limitano la parità nella rappresentazione dei diversi interessi della società di fronte all'assemblea legislativa.

Art. 2*Associazioni e organizzazioni*

1. Ai fini della presente legge sono considerate "associazioni" e/o "organizzazioni" le unioni in forma democratica di cittadini presenti sul territorio regionale, per la tutela della biodiversità e delle specie animali e vegetali, degli interessi culturali, salutistici, paesaggistici, territoriali, ambientali, economici o sociali, e comunque di inte-

ressi materiali e immateriali, che operano per il perseguimento di interessi generali esplicitati nel loro statuto, attraverso l'esercizio continuato di attività finalizzate al bene comune.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate tali le associazioni che siano già rappresentate in Consiglio regionale.

Art. 3*Atto costitutivo e statuto*

1. Le associazioni di cui all'articolo precedente sono costituite con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, secondo i requisiti richiesti dall'art. 16 del Codice civile.

**TITOLO II
ALBO REGIONALE****Art. 4***Istituzione dell'Albo regionale generale*

1. La Presidenza del Consiglio regionale istituisce un Albo regionale generale, di seguito denominato "Albo", a cui possono iscriversi le associazioni che ne fanno domanda e sono in possesso dei requisiti indicati nell'articolo seguente.

2. Le associazioni sono libere di recedere immediatamente con una semplice lettera.

3. L'iscrizione decade nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con atto insindacabile, sia in grado di constatare che non esistono più i requisiti che ne hanno permesso l'iscrizione. L'associazione interessata può chiedere alla Presidenza il riesame del caso, anche fornendo ulteriore documentazione.

4. La Regione, in attuazione della presente legge, garantisce alle associazioni iscritte all'Albo l'accesso alle informazioni e agli strumenti utili per la loro partecipazione al procedimento legislativo.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale informa, di norma per via informatica, le associazioni iscritte all'Albo dell'avvio del procedimento normativo e legislativo con la relativa assegnazione alla competente Commissione.

Art. 5*Procedure per l'iscrizione nell'Albo regionale generale*

1. L'iscrizione all'Albo regionale generale è un atto volontario.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo di cui al presente articolo le associazioni che dimostrano di:

- avere la propria sede sociale nella regione;
- rappresentare in sede regionale associazioni nazionali o europee;
- operare in almeno due province della regione attraverso articolazioni presenti in più comuni strutturate su base associativa.

3. La richiesta, presentata dal rappresentante legale della associazione interessata, va indirizzata alla Presidenza del Consiglio regionale e dovrà contenere in allegato:

- l'atto istitutivo, lo statuto e il bilancio;
- l'indicazione delle commissioni cui intende partecipare.

4. La Presidenza del Consiglio regionale verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità e ne da notizia all'associazione richiedente; provvede in pari tempo ad informare le Commissioni consiliari competenti per l'immediato inserimento dell'associazione richiedente nei rispettivi indirizzari di consultazione.

5. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

6. La cura dell'Albo regionale generale, articolato per Commissioni, sarà affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7. La Giunta regionale avrà copia dell'Albo regionale generale per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 6

Procedure per l'informazione e la partecipazione

1. L'Assemblea legislativa è tenuta alla consultazione delle associazioni iscritte all'Albo generale su atti di particolare rilievo sociale e istituzionale, in particolare:

- a) regolamenti di consultazione della società civile e delle sue organizzazioni;
- b) bilanci finanziari e piani settoriali, annuali o pluriennali;
- c) progetti di legge e proposte di regolamenti applicativi di leggi regionali.

2. Per provvedimenti di particolare urgenza la Commissione competente può decidere modalità e tempi più ridotti di consultazione.

3. La Commissione, inoltre, può decidere di attivare la consultazione per provvedimenti che valuta di particolare rilevanza sociale.

4. La Commissione competente, anche sulla base delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nella sua prima riunione di esame dei provvedimenti indicati definisce le modalità di svolgimento e i tempi per la consultazione, anche tenendo conto dell'urgenza del provvedimento stesso.

5. Il relatore, in accordo con il Presidente della Commissione e tenendo conto degli orientamenti della Commissione, definisce le modalità delle consultazioni e dell'eventuale convocazione dell'udienza conoscitiva, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio regionale.

6. Le associazioni iscritte all'Albo, relativamente alle Commissioni di riferimento, hanno diritto alla più ampia informazione sullo svolgimento del procedimento e sui tempi delle consultazioni e potranno richiedere copia del calendario mensile delle udienze conoscitive delle Commissioni consiliari.

7. La Presidenza delle Commissioni dovrà rendere pubbliche le convocazioni e gli ordini del giorno tramite la pubblicazione sul sito internet della Regione.

8. Le associazioni hanno diritto di accedere, tramite richiesta, al materiale distribuito ai consiglieri, salvo i casi di riservatezza ai sensi della normativa regionale e comunque nel rispetto della legge sulla privacy.

9. Alle associazioni iscritte è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto disposto dalla Legge 241/90.

TITOLO III

ALBO REGIONALE DI SOSTEGNO E MODALITÀ DI FORNITURA DEI SERVIZI E DEI CONTRIBUTI PREVISTI

Art. 7

Albo regionale di sostegno

1. Le associazioni iscritte nell'Albo regionale generale che dimostrano di avere almeno un anno di attività continuativa possono fare domanda per accedere all'Albo regionale di sostegno se ed in quanto sono in possesso dei requisiti seguenti:

- prevedere nello proprio statuto espressamente l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette e differite;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

- l'obbligo di redazione di rendiconti finanziari e della loro approvazione da parte degli organi statutari;
 - avvalersi per l'attività sociale di propri associati o di personale in servizio di volontariato civile.
2. L'iscrizione nell'Albo di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei servizi e per potere accedere alle forme di sostegno previste dalla presente legge.

Art. 8

Modalità di sostegno alla partecipazione delle associazioni iscritte

1. La presente legge, per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1, definisce le modalità di sostegno e i servizi che saranno forniti alle associazioni iscritte nell'Albo regionale di sostegno e che ne faranno richiesta al fine di poter partecipare ai procedimenti legislativi e normativi, oltre che alle relative consultazioni, nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti regionali.

2. A tal fine la legge non prevede l'erogazione di finanziamenti diretti alle associazioni bensì rende possibile il loro accesso gratuito a servizi forniti da strutture professionali competenti e qualificate; inoltre opera per favorire la partecipazione di un membro dell'associazione alle consultazioni convocate dalle Commissioni consiliari, anche rifondendo al datore di lavoro i costi contributivi sostenuti per il tempo necessario alla partecipazione del proprio dipendente.

Art. 9

Fornitura di servizi tecnici e amministrativi

1. Le associazioni iscritte all'Albo di sostegno potranno avvalersi di consulenze, servizi tecnici e amministrativi utili alla elaborazione di note, documenti ed emendamenti agli indirizzi, alle leggi e alle norme oggetto delle consultazioni.

2. La Presidenza del Consiglio regionale, a tal fine, stipulerà accordi e convenzioni con centri di servizio e studi professionali a cui le associazioni potranno rivolgersi per la elaborazione e preparazione dei documenti, delle relazioni e degli emendamenti che intendono presentare nel corso del procedimento di consultazione.

3. La Presidenza del Consiglio regionale, per quanto previsto dal comma precedente, incarica il Direttore generale di svolgere una selezione pubblica sulla base di un protocollo economico-prestazionale approvato dall'Ufficio di Presidenza per la selezione degli studi professionali e tecnici, oltre che dei centri di servizio con cui

stipulare apposite convenzioni per la fornitura e il pagamento dei servizi forniti alle associazioni iscritte all'Albo, che ne usufruiranno. Inoltre il Direttore potrà indicare Servizi regionali o altri Enti e Servizi già convenzionati a cui le associazioni potranno rivolgersi per ottenere le consulenze e i servizi richiesti.

4. Tali servizi sono forniti su richiesta dell'associazione interessata alla Presidenza della Commissione consiliare competente al momento dell'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione stessa del tema o della legge su cui l'associazione intende partecipare al procedimento consultivo.

5. La Presidenza della Commissione competente verifica della conformità della richiesta al protocollo economico-prestazionale predefinito. Entro 7 giorni la presidenza dovrà autorizzare la richiesta o motivare il diniego per una ulteriore ed eventuale richiesta.

Art. 10

Modalità di sostegno per la partecipazione alle consultazioni

1. La presente legge opera per favorire la presenza di almeno un membro per ogni associazione iscritta all'Albo di sostegno, favorendo il distacco dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle Udienze conoscitive, come per ogni attività di informazione e confronto appositamente convocata dal relatore, dalla Presidenza del Consiglio regionale o di una delle Commissioni consiliari, che si svolgono in orario di lavoro.

2. A tal fine, con le modalità decise dalla Presidenza del Consiglio regionale e sulla base degli atti amministrativi attivati dalla Direzione generale, la Regione rifonde al datore di lavoro i costi contributivi sostenuti per la partecipazione del membro dell'associazione suo dipendente agli incontri promossi dalla Commissione competente.

3. La firma all'entrata e all'uscita sul "libro delle presenze" predisposto dalla Presidenza della Commissione attesta il tempo effettivo della partecipazione alle riunioni di consultazione. Per ogni eventuale contestazione farà fede l'auto-certificazione del dipendente interessato.

4. La possibilità del distacco operativo si baserà su un accordo diretto tra la persona che ne usufruisce e il proprio datore di lavoro. Detto accordo, sottoscritto dalle parti, sarà consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale.

5. La Presidenza favorirà tali accordi solo con iniziative di sensibilizzazione delle associazioni imprenditoriali e

dei sindacati al fine di avviare ed estendere tale possibilità.

Art. 11
Attività di controllo

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni iscritte nell'Albo regionale di sostegno, al fine di verificare l'effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno previste dalla presente legge nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero vengano rilevate gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Presidenza del Consiglio regionale procede alla cancellazione dall'Albo.

3. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma precedente, sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 5 della presente legge.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Gestione operativa

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvale di un apposito ufficio per la gestione operativa e per il coordinamento necessario all'applicazione della presente legge.

Art. 13
Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con apposito capitolo afferente le unità revisionali di base, autorizzato dalla legge annuale di bilancio.

Art. 14
Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Presidenza del Consiglio regionale può, sentita la Commissione competente, modificare le proprie determinazioni per l'attuazione della presente legge.

Art. 15
Norma transitoria

1. Per le associazioni e le organizzazioni che già risultano iscritte negli elenchi esistenti presso il Consiglio regionale e le sue Commissioni, l'iscrizione nell'Albo regionale generale avviene d'ufficio, salva la possibile verifica dei requisiti statutari e della conformità con quanto previsto dall'art. 5 della presente legge.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente che intendono iscriversi all'Albo di sostegno possono avanzare formale richiesta secondo le modalità previste all'art. 7, salvo le verifiche di cui al comma precedente.

3. Le Commissioni consiliari, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento dell'Assemblea e del Protocollo di consultazione delle associazioni, previsti dall'art. 19 comma 3 dello Statuto, operano sulla base di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo dello Statuto.

Per annotazioni